

Sinistri, danneggiato deve informare l'assicurazione con raccomandata?

Per la Cassazione non serve se la compagnia assicuratrice è a conoscenza della richiesta risarcitoria poiché la ratio dell'art. 148 CdA è soddisfatta (ordinanza n. 1699/2020).

Pubblicato il 08/02/2021



Se l'assicuratore viene a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata, la ratio dell'art. 148 CdA è soddisfatta (Cass. Ord. 1699/2021).

Il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005) grava il danneggiato dell'onere di informare la compagnia assicuratrice della richiesta di risarcimento del danno, a mezzo raccomandata.

Tale onere rappresenta una condizione di proponibilità dell'azione e può essere soddisfatto con atti equipollenti alla raccomandata ma con un limite: devono essere idonei a realizzare lo scopo perseguito dalla legge.

In altre parole, l'assicuratore deve essere messo in condizione di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, così da prevenire un'eventuale domanda giudiziale.

Ciò premesso, l'atto di citazione a giudizio, quale responsabile civile, indirizzata all'assicurazione, in sede penale, costituisce un equipollente della raccomandata che, pertanto, non è necessaria nel giudizio di liquidazione del danno.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza 29 ottobre 2020 - 26 gennaio 2021, n. 1699 (testo in calce).

Sommario

La vicenda

Premessa: la richiesta risarcitoria all'assicurazione

La raccomandata è sempre necessaria?

Se l'assicurazione conosce la pretesa risarcitoria, non serve la raccomandata

Quando è accertato *l'an debeatur*, non sono necessari altri adempimenti

Conclusioni

La vicenda

A seguito di un sinistro, una donna riportava delle lesioni personali e dei danni materiali; infatti, mentre si trovava alla guida dell'auto del padre, un veicolo, nell'atto di sorpassare, le tagliava la strada per svoltare in una via di campagna. Il conducente della macchina antagonista veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) ed era assolto dal giudice di pace adito.

La danneggiata, costituitasi parte civile, si rivolgeva al Tribunale, che riconosceva la controparte responsabile della causazione dell'incidente nella misura dell'80%. Il conducente del veicolo antagonista, quindi, veniva condannato in solido con l'assicurazione al risarcimento del danno a favore della parte civile. La danneggiata agiva in giudizio per ottenere la liquidazione del danno e il giudice di pace accertava la pari responsabilità dei conducenti, condannando il convenuto al pagamento di circa 4.500 euro, unitamente all'assicurazione.

La compagnia assicurativa sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda, poiché la danneggiata non aveva inviato la preliminare richiesta risarcitoria all'assicurazione, come invece richiesto dal Codice delle Assicurazioni (artt. 145, 148, 149 d.lgs. n. 209/2005).

Il Tribunale, come giudice del gravame, accoglieva l'eccezione dell'assicurazione, ritenendo che tale eccezione fosse rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Si giunge così in Cassazione.

Premessa: la richiesta risarcitoria all'assicurazione

Il Codice delle Assicurazioni (artt. 145, 148, 149 [d.lgs. n. 209/2005](#)) dispone che, prima di agire in giudizio per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sia necessario inviare all'assicurazione la richiesta di risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La lettera deve indicare (artt. 148, 149 [d.lgs. 209/2005](#)):

- gli aventi diritto al risarcimento (nome, cognome, codice fiscale e via discorrendo),
- la dinamica del sinistro, comprensiva di luogo, data e ora,
- il luogo, i giorni e l'orario in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

La richiesta risarcitoria va indirizzata:

- alla propria compagnia e per conoscenza a quella dell'altro veicolo coinvolto, nel caso in cui operi il risarcimento diretto (art. 149) ([Trib. Firenze sent. 08/05/2018](#)),
- all'assicurazione del veicolo antagonista e per conoscenza alla propria, nel caso di risarcimento "ordinario" (art. 148).

Fatto ciò, è possibile agire in giudizio decorsi:

- 60 giorni, in caso di danni materiali,
- 90 giorni, in caso di danno alla persona.

I suddetti termini decorrono da quando il danneggiato abbia inviato la raccomandata di cui sopra.

La *ratio* della norma risiede nella volontà di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie, attraverso la completa conoscenza dei dati utili alla valutazione della responsabilità e all'accertamento del danno. In buona sostanza, la norma fissa una condizione di proponibilità dell'azione, che può essere rilevata anche d'ufficio, sia in sede di merito che di legittimità. La disposizione persegue un intento deflativo, assegnando alla compagnia il tempo necessario ad istruire la pratica e favorendo la possibilità di liquidazione dell'indennizzo in via di composizione stragiudiziale.

Per completezza espositiva si ricorda che la giurisprudenza (*Cass. 14873/2019; Cass. 12910/2014; Cass. 13537/2007; Cass. 15138/2000*), ritiene che la suddetta condizione di proponibilità valga contro qualunque soggetto verso cui sia rivolta l'azione risarcitoria e a prescindere da chi la eserciti. Infatti, essa opera su chi esperisce l'azione risarcitoria, ossia:

- il danneggiato;
- l'assicuratore surrogato *ex lege* (art. 1916 c.1 c.c.) nei diritti del danneggiato-assicurato verso i terzi responsabili (*Cass. 20740/2016*); in questo caso, l'assicuratore surrogato, in quanto successore a titolo particolare, può giovare della comunicazione già effettuata dal suo assistito (*Cass. 10827/2007; Cass. 338/2004; 8617/1990*);
- il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale per i danni a sua volta patiti nel sinistro.

Pertanto, l'onere non è imposto solo a chi rivesta la qualifica di attore, ma anche a chi voglia azionare la richiesta di risarcimento del danno, come il convenuto, in via riconvenzionale (*Cass. 14873/2019; Cass. 22981/2015; Cass. 22597/2009; Cass. 10419/1994*).

La raccomandata è sempre necessaria?

Nella fattispecie oggetto di scrutinio, la decisione sottoposta ai supremi giudici può riassumersi nel quesito di cui sopra: la raccomandata è sempre necessaria?

Secondo la ricorrente, nel caso in esame, la richiesta risarcitoria da inviare all'assicurazione era da ritenersi ultronea, ossia non necessaria. Infatti, il giudizio civile era stato preceduto da quello penale. In quella sede, la compagnia assicuratrice aveva ricevuto l'atto di citazione a giudizio, quale responsabile civile, che conteneva tutte le informazioni richieste dal Codice delle Assicurazioni.

La citazione conteneva la dinamica dell'incidente, le ragioni, l'entità del risarcimento richiesto; per questa ragione, l'invio di una richiesta stragiudiziale successiva, secondo le forme dell'art. 148 d. lgs. 209/2005, appariva inutile. Infatti, se l'assicurazione avesse voluto formulare un'offerta risarcitoria, avrebbe potuto farlo, atteso che

disponeva di tutti gli elementi necessari, contenuti nell'atto di citazione quale responsabile civile. Non solo, la compagnia aveva partecipato al processo penale e aveva assistito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, condotta dinanzi ad un giudice.

Se l'assicurazione conosce la pretesa risarcitoria, non serve la raccomandata. La Cassazione accoglie il motivo di ricorso presentato dalla danneggiata. Infatti, la *ratio* dell'art. 148 d. lgs. 209/2005, volta ad agevolare le soluzioni conciliative, si considera validamente soddisfatta, se l'assicuratore viene a conoscenza della richiesta risarcitoria, anche in assenza della raccomandata prescritta dal Codice delle Assicurazioni.

Secondo la giurisprudenza (*Cass. 22883/2007; Cass. 10371/2008; Cass.14385/2019*), l'onere gravante sul danneggiato può essere soddisfatto anche tramite atti equipollenti della raccomandata. Naturalmente, è necessario che essi siano idonei a soddisfare lo scopo perseguito, ossia consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato onde prevenire premature domande giudiziali.

In buona sostanza, l'assicuratore deve essere messo in condizione di conoscere:

- il sinistro,
- le responsabilità,
- la fondatezza della richiesta,
- la volontà del danneggiato di essere risarcito

Quando è accertato *l'an debeat*, non sono necessari altri adempimenti

Dopo che il danneggiato ha validamente esercitato l'azione civile, non si pone più il problema dell'avviso all'assicuratore e del decorso del termine (di 60 o 90 giorni). Infatti, tali adempimenti postulano che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta.

Nel momento in cui il giudizio sia concluso, in sede penale o civile, con condanna definitiva sull'*an debeat*, nella fase di liquidazione del *quantum*, non è invocabile il

rispetto degli adempimenti indicati, poiché non ci si trova di fronte all' esercizio di una nuova azione risarcitoria (*Cass. 3278/1997; Cass.10889/1999; Cass. 20651/2009*).

Conclusioni

La Suprema Corte accoglie il ricorso della danneggiata; la sentenza impugnata viene cassata con rinvio, poiché il gravame è stato "malamente definito in rito per una causa di improponibilità dell'azione erroneamente reputata sussistente ed andrà allora esaminato sotto ogni altro aspetto, in rito e se del caso nel merito", dal Tribunale, in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario.

Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

[CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA 1699/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

(da www.altalex.com)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI-3 CIVILE

Ordinanza 29 ottobre 2020 - 26 gennaio 2021, n. 1699

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere -

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere -

Dott. GORGONI Marilena - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 111-2019 proposto da:

M.M.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO BARILI;

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO MICCI;

- controricorrente -

contro

T.C., S.F.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 737/2018 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.

Svolgimento del processo

che:

M.M.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 737-2018 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 9 maggio 2018, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.p.A. La ricorrente espone in fatto di avere riportato lesioni personali e danni materiali nell'incidente stradale verificatosi il 23 gennaio 2007, perchè, mentre era alla guida dell'Audi A3, di proprietà del padre, nell'intento di sorpassarla, la Renault Clio condotta da S.F., di proprietà di T.C., assicurata dalla Unipolsai, le tagliava improvvisamente la strada per svoltare a sinistra in una stradina di campagna non segnalata.

S.F., tratto a giudizio dinanzi al Giudice penale di Pace di Montefiascone per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., veniva assolto, con sentenza n. 24/2011.

Il Tribunale Penale di Montefiascone, investito del gravame ai soli effetti civili dall'odierna ricorrente, costituitasi parte civile, con sentenza n. 55/14 riformava la sentenza di prime cure, riteneva S.F. responsabile nella misura dell'80% del verificarsi dell'incidente, lo condannava in solido con Unipolsai Assicurazioni, responsabile civile, al risarcimento dei danni a favore della parte civile, rimetteva la liquidazione degli stessi ad altra separata sede.

M.M.A. proponeva ricorso ex art. 702 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, per ottenere la liquidazione del danno. Il Tribunale, accogliendo l'eccezione della Unipolsai, dichiarava la propria incompetenza, con ordinanza concedeva il termine di tre mesi per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Montefiascone.

Con sentenza n. 165/2015 il Giudice di Pace in parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, condannava in solido S.F., T.C. e Unipolsai Assicurazioni a risarcire M.M.A. al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 4.497,92.

La decisione veniva impugnata in via principale dall'odierna ricorrente che lamentava la non applicabilità in sede civile delle risultanze del processo penale d'appello, da cui era emerso un concorso di colpa di S.F. dell'80%, il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., la riduzione della liquidazione della somma sborsata per riparare l'autovettura, la compensazione delle spese di lite.

Accogliendo l'eccezione formulata da Unipolsai circa l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di improcedibilità della domanda per non avere M.M.A. inviato la preliminare richiesta risarcitoria alla Unipolsai nelle forme previste dal Codice delle Assicurazioni Private, artt. 145, 148 e 149, il Tribunale, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, dichiarava improcedibile la domanda, sull'assunto che il mancato previo esperimento dell'iter suddetto desse luogo ad una paralisi del procedimento, trattandosi di una eccezione di improcedibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, che l'attrice non avesse contestato specificamente l'eccezione e non avesse provato in via documentale di aver provveduto ad inviare la suddetta raccomandata.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Motivi della decisione

che:

1. La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del Codice delle Assicurazioni Private, artt. 145 e 148, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè l'invio della richiesta avrebbe dovuto, nel caso concreto, essere considerata ultronea, atteso che la compagnia di assicurazione, prima che fosse incardinato il giudizio civile, aveva ricevuto un atto, il cui contenuto, sia con riferimento all'oggetto della richiesta sia con riferimento alle ragioni della domanda, era da ritenersi più esaustivo rispetto a quanto prescritto dal Codice delle Assicurazioni. Nell'ambito del precedente processo penale, infatti, Unipolsai era stata citata in giudizio quale responsabile civile, ricevendo atto di citazione a giudizio, nel quale risultavano descritte l'intera dinamica del sinistro, le ragioni e l'entità della richiesta di risarcimento articolata della parte civile costituita; di talchè l'invio di una successiva richiesta stragiudiziale, secondo le forme indicate dal Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, sarebbe risultato assolutamente inutile, essendo già stato realizzato lo scopo della norma consistente nel favorire le conciliazioni stragiudiziali: lo spirito della disposizione, in combinato disposto con il medesimo codice, artt. 145 e 148, è quello di consentire una completa conoscenza dei dati utili alla valutazione della responsabilità e all'accertamento del danno, in vista della richiesta stragiudiziale di risarcimento. Pertanto, se Unipolsai avesse avuto intenzione di formulare un'offerta risarcitoria avrebbe potuto procedere in tal senso, avendo non solo ricevuto, attraverso la citazione quale responsabile civile, tutti gli elementi di valutazione, ma avendo addirittura partecipato allo svolgimento del processo penale, - e, quindi, avendo assistito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, condotta dinanzi ad un giudice.

2. Il motivo merita accoglimento.

Trova applicazione, infatti, il principio di diritto, secondo cui ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purchè altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019).

Va osservato, inoltre, che una volta validamente esercitata l'azione civile, non si pone più il problema dell'avviso all'assicuratore e del decorso del termine di cui all'art. 148, in quanto questi adempimenti postulano necessariamente - per la ratio innanzi ricordata - che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti del predetto o del responsabile del danno. Conseguentemente, qualora il giudizio sul danno si sia risolto - indifferentemente in sede penale o in quella civile con condanna definitiva sull'an debeatur, non è invocabile, per la ulteriore fase di liquidazione del quantum, il rispetto degli adempimenti predetti, non vertendosi nell'ipotesi di esercizio di nuova azione risarcitoria (Cass. n. 3278 del 16/04/1997; Cass. n. 10889 del 01/10/1999; Cass. n. 20651 del 25/09/2009).

3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che il gravame è stato malamente definito in rito per una causa di improponibilità dell'azione erroneamente reputata sussistente ed andrà allora esaminato sotto ogni altro aspetto, in rito e se del caso nel merito, dal Tribunale di Viterbo in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata. Rinvia la controversia al Tribunale di Viterbo in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021.